



Oltre il CBAM per una nuova trade compliance e un commercio internazionale sostenibile



CONFINDUSTRIA
Lombardia

22 febbraio 2024

I relatori



Massimo Fabio

EMEA Regional Leader

Partner - International Trade & Customs

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria (KPMG)



Aurora Marrocco

Associate Partner - International Trade & Customs

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria (KPMG)

Agenda

- 01** L'European Green Deal: la nuova trade compliance aziendale
- 02** Dal Sistema ETS al CBAM
- 03** European Deforestation-free products Regulation (EUDR)
- 04** La Plastic Tax
- 05** Q&A

01

**L'European Green Deal:
la nuova trade
compliance aziendale**

L'importanza dei temi climatici è crescente ...

Clienti e concorrenti

- I clienti fissano obiettivi di decarbonizzazione come **requisiti obbligatori di approvvigionamento**
- L'equilibrio tra CO₂ e l'efficacia dei costi fornisce un **vantaggio competitivo**
- Opportunità in **nuovi campi tecnologici**

Rischi climatici

- **World Economic Forum** identifica i rischi ambientali come i più importanti nel prossimo decennio
- Rischi fisici **acuti**
- Rischi fisici **cronici**
- **Normativi, legali e reputazionali, Mercato, tecnologici**
- Regolamento Delegato 2021/2139 - CRITERI DNSH
- Informativa dell'ESRS E1

Investitori e agenzie di rating

- **Decarbonizzazione: criterio fondamentale** per le agenzie di rating
- **Resilienza al cambiamento climatico** come prerequisito per buone condizioni di finanziamento
- **Tassonomia UE**

Stakeholder

- Gli **stakeholder** pongono **maggiore enfasi** sulla gestione della CO₂
- Una strategia di sostenibilità credibile è una **precondizione per attrarre talenti**
- **La società civile** mostra crescente interesse nelle tematiche ambientali e climatiche

Obiettivi e regolamenti

- Accordo di **Parigi**
- **Green Deal**
- Inasprimento dei **regolamenti internazionali sulla CO₂**
- Legislazione sulla **catena di approvvigionamento**
- **EU Fit for 55**
- **EU ETS**

Fattori ESG e sostenibilità dell'impresa

L'impresa sostenibile è attenta a tre fattori:

- **Fattore ambientale (Environmental):** che considera i rischi legati ai cambiamenti climatici e quindi attenta alla riduzione delle emissioni di CO2, all'efficienza energetica, all'efficienza nell'utilizzo delle risorse naturali, che adotta politiche di contrasto all'inquinamento dell'aria e dell'acqua e allo spreco delle risorse naturali e alla deforestazione
- **Fattore sociale (Social):** che include politiche qualitative per l'ambiente di lavoro, per le relazioni sindacali, per il controllo della supply chain, oltre che attenta alle diversità di sesso, abilità ed età, agli standard lavorativi, alle condizioni di sicurezza sul posto di lavoro, al rispetto dei diritti umani e ad una assunzione di responsabilità sociale complessiva
- **Fattore di governo societario (Governance):** che riguarda l'etica e la trasparenza del governo societario e che riguarda la presenza di consiglieri indipendenti o non esecutivi, le politiche di diversità nella composizione dei CdA, la presenza di piani ed obiettivi di sostenibilità legati alla remunerazione del board, oltre che, le procedure di controllo, le policy e più in generale i comportamenti dei vertici e dell'azienda in termini di etica e compliance

ESG, impatti fiscali e normativi (1/2)


The Environmental, social and corporate governance fanno ormai parte integrante delle strategie aziendali e sia le banche, sia gli investitori finanziari, danno grande attenzione e rilevanza alla comunicazione non finanziaria, ai report di sostenibilità e al monitoraggio dei rischi socio-ambientali da parte delle aziende clienti attraverso le azioni e le strategie adottate dal management e dal CDA che le governano

614

Legislazioni o regolamenti che obbligano le organizzazioni a rendicontare il loro approccio alla sostenibilità

Evoluzione normativa

Un numero sempre maggiore di paesi ha introdotto legislazioni specifiche in ambito di **reporting di sostenibilità** e volte a **promuovere la trasparenza** su temi specifici (tra cui gli aspetti fiscali)



Al centro dell'attenzione dei CEO

Emergono 3 temi principali: creazione di organizzazioni affidabili e con un **sense of purpose** che sia in grado di affrontare le sfide sociali più pressanti; trovare un posizionamento competitivo per una **crescita e una prosperità a lungo termine**; costruire le **competenze e capacità** necessarie per essere vincenti nel futuro post-COVID.

103 trillion

Asset Under Management (AUM) gestiti dai firmatari dei Principles for Responsible Investment (PRI), in US\$

Investitori e ESG

Gli investitori incorporano sempre più considerazioni ESG nelle loro strategie di investimento. I **Principles for Responsible Investment (PRI)**, supportati dall'UN, sono la più grande iniziativa che promuove gli investimenti sostenibili e responsabili

La spinta delle banche centrali

La **BCE** ha pubblicato nel novembre 2020 una guida contenente **13 'expectation'** che saranno oggetto del dialogo con gli istituti di credito in merito all'**inclusione di considerazioni ESG e climatiche** nei loro processi di risk management ed **erogazione del credito**

13

Expectation della BCE, dalla governance al risk management

ESG, impatti fiscali e normativi (2/2)

Politiche fiscali, governance e gestione del rischio relativo sono considerate e valutate come misura di sostenibilità

La rendicontazione relativa agli aspetti fiscali non riguarda solo la trasparenza sulla dimensione di tasse pagate, ma anche i principi applicati e l'impatto in termini di contributo economico dell'organizzazione sul territorio nel quale opera per il raggiungimento di una crescita sostenibile e inclusiva



- *Energy Taxation Directive*
- *Carbon Tax e Carbon Border Adjustment Mechanism* (“CBAM”)
- Imposte c.d. di scopo (eg. *Plastic Tax e Sugar Tax*)
- *Green tax incentives*


- Consapevolezza sociale del giusto carico tributario
- Percorso verso la *Tax Transparency* (governance fiscale etica e trasparente e dialogo proficuo con le autorità fiscali per la definizione della strategia aziendale)
- *Social tax credits* e sgravi fiscali per investimenti sociali

- Rendicontazione secondo il GRI 207
- Enunciazione strategia fiscale trasparente e etica
- *Tax Control Framework*
- Adempimento collaborativo
- *Country-by-Country Report*

Conferenza sul clima di Parigi (2015)

195 Paesi hanno adottato i primi accordi universali e giuridicamente vincolanti sul clima mondiale, che definisce un accordo globale per evitare cambiamenti climatici pericolosi limitando il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C

Sulla base di questi accordi, le legislazioni nazionali hanno introdotto **obblighi di reportistica non finanziaria per le imprese (in Italia per gli Enti di interesse Pubblico)** e norme più stringenti per la tutela dell'ambiente e per contenere il riscaldamento globale



Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da [CC BY-SA-NC](#)

Tassonomia UE delle attività per il 2050 (Reg. UE 2020/852)

La tassonomia inquadra l'universo delle attività che continueranno a sopravvivere nel contesto di un'economia a zero emissioni nette nel 2050. Tra i settori inseriti all'interno della tassonomia vi sono tre diverse tipologie di attività:

- **attività a bassa emissione di carbone** (greening activities), per le quali si incentivano maggiori iniezioni di capitale al fine di diffondere il loro sviluppo a livelli più ampi
- **attività ancora lontane dagli obiettivi di riduzione delle emissioni** il cui apporto è però considerato cruciale nel contribuire a una transizione ecologica del sistema produttivo (greening of activities): per questi settori sono previste specifiche condizionalità legate alla riduzione delle emissioni e al miglioramento delle performance ambientali
- **attività che rendono possibile una riduzione delle emissioni e attivano miglioramenti nelle performance ambientali di altri settori** (greening by activities)



Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da [CC BY](#)

L'European Green Deal

Nel dicembre 2019, la Commissione Europea ha presentato l'European Green Deal, una roadmap che ha l'obiettivo di cogliere le sfide poste dai cambiamenti climatici per assicurare la **transizione ecologica dell'UE** in una società equa, con un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e **senza emissioni nette di GHG al 2050**

2030



Emissioni GHG (vs.1990)



Quota energia rinnovabile (vs.totale)




Aumento Eff. Energetica EU

2050



Climate-neutral EU




La transizione ecologica sarà supportata dal **Piano di investimenti** per il Green Deal, che punta a mobilitare almeno **1.000 miliardo di investimenti**, tra risorse pubbliche e private entro il prossimo decennio



Attraverso il **"Just Transition Mechanism"** la CE ha deciso di investire circa 100 miliardi di euro a favore dei Paesi, settori e lavoratori che saranno maggiormente **impattati dalla transizione** verso un'economia Green



La Struttura del Green Deal EU



Fonte: KPMG International, What every indirect tax professional needs to know about environmental tax issues

02

Dal Sistema ETS al CBAM

2.1

Settori, soggetti e beni in-scope

Settori e società coinvolte



Importatori nell'UE

Imprese comunitarie impegnate nel commercio internazionale che importano prodotti *in scope*



Energia elettrica



Acciaio e ferro e ghisa



Cemento



Concimi



Alluminio



Idrogeno



Produttori al di fuori dell'UE

Il CBAM si applicherà ai prodotti *in scope* di tutti i Paesi extra-UE ad eccezione dei prodotti originari dei Paesi che partecipano o sono collegati al sistema EU ETS

Impatto

- Obblighi finanziari e di rendicontazione
- Aumento dei prezzi delle importazioni
- Aumento dei prezzi dei beni secondari
- Impatti sulla *supply chain*

Impatto


- Implementare la contabilizzazione delle emissioni di carbonio
- Verifica delle emissioni incorporate
- Nuova richiesta del mercato di “decarbonized production”

I 10 principali paesi esportatori di prodotti in scope (2022)




Electrical energy

Total import value: EUR21.8 billion




Hydrogen

Total import value: EUR3.9 million



Iron and steel

Total import value: EUR75.3 billion




Source: Eurostat; all links accessed in May 2023

I 10 principali paesi esportatori di prodotti in scope (2022)




Fertilizers

Total import value: EUR11 billion




Aluminium

Total import value: EUR21.8 billion



Cement


Total import value: EUR764 million



Source: Eurostat; all links accessed in May 2023

Esportazioni verso l'UE beni in scope nel 2022 divisi per settore

20 Paesi più esposti in termini di valore aggregato delle esportazioni (miliardi di dollari)



Source: Eurostat; all links accessed in May 2023

Ambito oggettivo – Prodotti interessati – 2023/2026



Settori e beni impattati nella Fase 1, per Codice NC^(*)

Allegato 1 al Regolamento CBAM

Cemento  2507 00 80 — Altre argille caoliniche
2523 10 00 — Cementi non polverizzati detti «clinkers»
2523 21 00 — Cementi Portland, bianchi, anche colorati artificialmente
2523 29 00 — Altri cementi idraulici
2523 30 00 — Cemento alluminoso
2523 90 00 — Altri cementi idraulici

Energia elettrica  2716 00 00 — Energia elettrica

Ghisa, ferro e acciaio  72 — Ghisa, ferro e acciaio esclusi: 7202 2 — Ferrosilicio; 7202 30 00 — Ferro-silico-manganese; 7202 50 00 — Ferro-silico-cromo; 7202 70 00 — Ferro-molibdeno; 7202 80 00 — Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno; 7202 91 00 — Ferro-titanio e ferro-silico-titanio; 7202 92 00 — Ferro-vanadio; 7202 93 00 — Ferro-niobio; 7202 99 — Altri; 7202 99 10 — Ferro-fosforo; 7202 99 30 — Ferro-silico-magnesio; 7202 99 80 — Altri; 7204 — Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio.
2601 12 00 — Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostiti (ceneri di piriti)
7301 — Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio
7302 — Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie
7303 00 — Tubi e profilati cavi, di ghisa
7304 — Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro (non ghisa) o di acciaio
7305 — Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio
7306 — Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio
7307 — Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio
7308 — Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
7309 00 — Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
7310 — Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
7311 00 — Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio
7318 — Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio
7326 — Altri lavori di ferro o di acciaio


Alluminio  7601 — Alluminio greggio
7603 — Polveri e pagliette di alluminio
7604 — Barre e profilati di alluminio
7605 — Fili di alluminio
7606 — Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm
7607 — Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)
7608 — Tubi di alluminio
7609 00 00 — Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)
7610 — Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
7611 00 00 — Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
7612 — Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
7613 00 00 — Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti
7614 — Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità
7616 — Altri lavori di alluminio

Idrogeno  2804 10 00 — Idrogeno

Concimi  2808 00 00 — Acido nitrico; acidi solfonitrici
2814 — Ammoniaca, anidra o in soluzione acquosa
2834 21 00 — Nitrati di potassio
3102 — Concimi minerali o chimici azotati
3105 — Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg esclusi: 3105 60 00— Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio

(*) Codice nomenclatura combinata

Ambito oggettivo – Prodotti interessati – 2026/2030



Ambito oggettivo – Prodotti interessati – 2030

Periodo

2030



Possibile
estensione
dello scope
del
Regolamento
CBAM a

Tutti i settori indicati
nella Direttiva
2003/87/CE

Considerando 67 del Regolamento CBAM

*“Nel pieno rispetto dei principi stabiliti nel presente regolamento, i lavori per ampliare l'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero **mirare a includere, entro il 2030, tutti i settori contemplati dalla direttiva 2003/87/CE**. Pertanto, in sede di riesame e valutazione dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe mantenere il riferimento a tale calendario e dare priorità all'inclusione nell'ambito di applicazione del presente regolamento delle emissioni di gas a effetto serra integrate nelle merci che sono maggiormente esposte alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e che sono a maggiore intensità di carbonio, nonché nei prodotti a valle che contengono una quota significativa di almeno una delle merci che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Qualora la Commissione non presenti una proposta legislativa mirante a tale estensione, entro il 2030, dell'ambito di applicazione del presente regolamento, essa dovrebbe comunicarne i motivi al Parlamento europeo e al Consiglio e adottare le misure necessarie per conseguire l'obiettivo di includere quanto prima tutti i settori contemplati dalla direttiva 2003/87/CE”*

Esclusioni

Il Regolamento CBAM **non si applica a:**

- Le merci elencate nell'Allegato I importate nel territorio doganale dell'Unione, purché il loro valore intrinseco non sia superiore, per spedizione, a Euro 150*
- Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un paese terzo, a condizione che il loro valore intrinseco non sia superiore a Euro 150*
- Le merci destinate a essere trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari

* in origine le Linee guida CBAM escludevano l'applicabilità di tale esenzione durante la fase transitoria. Tuttavia, alla luce delle ultime modifiche apportate dalla Commissione europea in data 21 novembre 2023, **l'esenzione anzidetta troverà applicazione anche nel periodo transitorio.**

Le merci originarie dei

- Seguenti Paesi:
 - Islanda
 - Liechtenstein
 - Norvegia
 - Svizzera
- E dei seguenti territori:
 - Büsingen
 - Helgoland
 - Livigno
 - Ceuta
 - Melilla

2.2

**CBAM:
un nuovo rapporto
doganale**

CBAM e Rapporto Doganale

Il CBAM ha un impatto che incide direttamente sul rapporto doganale

Infatti, si tratta di una vera e propria carbon tax all'importazione

Le **Autorità doganali** avranno quindi un ruolo centrale nell'applicazione del CBAM

Già dal periodo transitorio le **Autorità doganali** hanno il compito di informare i dichiaranti in dogana dell'obbligo di comunicare le informazioni previste dal Regolamento, in modo da contribuire alla raccolta delle stesse e sensibilizzare in merito alla necessità di richiedere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato

Successivamente, le **Autorità doganali** opereranno tutti i controlli alla frontiera sulle merci, anche per quanto riguarda **l'identificazione del dichiarante CBAM autorizzato, il codice NC a otto cifre, la quantità e il paese di origine delle merci importate, la data della dichiarazione e il regime doganale** e si occuperanno delle procedure relative alla presentazione della dichiarazione CBAM

Inoltre, avranno l'obbligo di autorizzare l'importazione di merci soggette al CBAM esclusivamente da parte di persone che siano dichiaranti CBAM autorizzati



Tipologia di transazioni soggette al CBAM

L'ambito di applicazione del c.d. Regolamento CBAM è definito dall'articolo 2 dello stesso, in particolare:

Il Regolamento si applica alle merci elencate nell'Allegato I, originarie di un Paese terzo, quando **tali merci, o i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo** di cui all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013, sono **importati** nel territorio doganale dell'Unione



Il Regolamento si applica altresì alle merci soggette al CBAM originarie di un paese terzo, se **tali merci, o i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo**, sono introdotte su un'isola artificiale, su strutture fisse o galleggianti o su qualsiasi altra struttura sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro che sia adiacente al territorio doganale dell'Unione



Il dichiarante CBAM autorizzato

Secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 17 del Regolamento (UE) 2023/956 le merci soggette al CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) possono essere importate nel territorio dell'Unione Europea solo da soggetti che abbiano ottenuto la qualifica di **"Dichiaranti autorizzati CBAM"**, che devono essere iscritti in un apposito registro



In particolare, prima di importare merci nel territorio doganale dell'Unione, un importatore stabilito in uno Stato membro deve richiedere la qualifica di **"Dichiarante CBAM autorizzato"** ("richiesta di autorizzazione")

Se l'importatore nomina un rappresentante doganale indiretto ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 952/2013 e il rappresentante doganale indiretto accetta di agire come dichiarante CBAM autorizzato, il rappresentante doganale indiretto deve presentare la richiesta di autorizzazione

Se l'importatore non è stabilito in uno Stato membro, il rappresentante doganale indiretto presenta la richiesta di autorizzazione

Chi è l'importatore?

Ai sensi del Regolamento CBAM, l'Importatore è la persona che presenta una dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica di merci in nome e per conto proprio, o se la dichiarazione doganale è presentata da un rappresentante doganale indiretto, la persona per conto della quale è presentata tale dichiarazione



Definizione di "Importazione"

Ai sensi del Regolamento CBAM, per importazione si intende l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del Regolamento (UE) n. 952/2013

Il CBAM anche per le merci trasformate con il Perfezionamento attivo

Nel quadro del regime di **perfezionamento attivo**, merci **non unionali** possono essere utilizzate nel territorio doganale dell'Unione in una o più operazioni di perfezionamento senza essere soggette:

- ai dazi all'importazione
- ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore
- alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione

Il **perfezionamento attivo** ha lo scopo di incoraggiare ed agevolare l'attività delle industrie di esportazione comunitarie, consentendo di importare temporaneamente merci terze ai fini della lavorazione, destinate ad essere riesportate sotto forma di prodotti compensatori principali

Con il termine "perfezionamento" si intendono la trasformazione, la lavorazione, il montaggio, l'assemblaggio, la riparazione e tutte quante le fattispecie previste dal CDU

L'istituto consente di importare – senza pagare alcun dazio (o prelievo agricolo), né subire l'effetto di alcuna misura di politica commerciale – merci destinate ad essere perfezionate nell'Unione e quindi riesportate al di fuori di essa, sotto forma di **prodotti compensatori**



La classificazione doganale e l'origine delle merci

L'identificazione del codice corretto per quanto riguarda la classificazione doganale è di estrema importanza, non solo per determinare i dazi da applicare al prodotto, ma anche per identificare l'applicabilità del Regolamento CBAM sia dal punto di vista delle merci coinvolte che della loro origine

Origine delle merci


L'origine delle merci svolge un ruolo fondamentale per l'applicazione del CBAM

Ai sensi dell'articolo 2 (1) del Reg. (UE) 2023/956, il CBAM si applica alle merci elencate nell'Allegato I originarie di un Paese terzo (cioè extra-UE ai sensi dell'articolo 3 (1, n. 7)

Inoltre, il CBAM non si applica alle merci originarie di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera

Ai sensi dell'Allegato V del Regolamento CBAM e dell'articolo 3 (2) del RE, tra i dati minimi che un dichiarante CBAM autorizzato deve conservare per le merci importate vi è il **Paese di origine**

Le merci importate sono considerate originarie di Paesi terzi in conformità alle norme sull'origine non preferenziale di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 952/2013 (articolo 2, paragrafo 5, del regolamento CBAM)



La classificazione doganale pertinente ai sensi delle norme CBAM

L'art. 3, comma 1, lettera b) del Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/1773 della CBAM prevede che le merci importate debbano essere identificate mediante la loro classificazione nella **Nomenclatura Combinata ("NC")** di cui al Regolamento (CEE) n. 2658 del Consiglio /87



Il Sistema Armonizzato, recepito dal 1988 dalla Convenzione Internazionale sul Sistema Armonizzato di Descrizione e Codificazione delle Merci (**SA**) per agevolare il commercio internazionale e utilizzato dal **98% degli Stati**, non è sufficiente a soddisfare le esigenze di classificazione richieste dal CBAM

La nomenclatura combinata

L'UE ha istituito la **Nomenclatura Combinata** (NC, arricchendo le specificità del Sistema Armonizzato aggiungendo altri due numeri ai sei numeri già compresi nel SA)

La **Nomenclatura Combinata** (NC) deriva dal **Sistema Armonizzato** (SA):

- istituito per la prima volta dal Reg. CEE n. 2658/87
- basato su un codice di **8 numeri**

La nomenclatura combinata:

- inizia con i primi 6 numeri del sistema armonizzato (SA)
- aggiunge il settimo e l'ottavo numero, detti “sottovoci NC”
- comprende le disposizioni preliminari, le note complementari alle sezioni o capitoli e le note a piè di pagina relative alle “sottovoci NC”



L'origine delle merci

Inoltre:

- il CBAM non si applica alle merci **originarie di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera**
- le merci importate **sono considerate originarie di paesi terzi** conformemente alle norme **sull'origine non preferenziale** di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 952/2013 (articolo 2, paragrafo 5, del regolamento CBAM)
- ai sensi dell'Allegato V del Regolamento CBAM, tra i dati minimi che devono essere conservati da un Dichiarante Autorizzato CBAM per le merci importate c'è il **Paese di origine**

Cos'è l'origine non preferenziale?

Le norme sull'origine non preferenziale vengono utilizzate per l'applicazione di tutti i tipi di misure di politica commerciale non preferenziali, come, ad esempio, il trattamento della nazione più favorita, dazi antidumping e dazi compensativi, embarghi commerciali, misure di salvaguardia, marchi di origine, requisiti, restrizioni quantitative o contingenti tariffari, appalti pubblici e statistiche commerciali

L'origine non preferenziale si ottiene quando le merci sono "interamente ottenute" in un paese o, quando due o più paesi sono coinvolti nella fabbricazione di un prodotto, l'origine si ottiene quando le merci hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, in un'impresa attrezzata a tal fine, che abbia come risultato la fabbricazione di un nuovo prodotto o che rappresenti una fase importante della fabbricazione

Ogni prodotto ha necessariamente un'origine non preferenziale, che potrebbe essere diversa dalla sua origine preferenziale

Cos'è l'origine preferenziale?

L'origine preferenziale viene conferita alle merci provenienti da determinati paesi quando soddisfano le regole di origine previste nel relativo accordo preferenziale. In questo caso la merce potrebbe beneficiare di un dazio doganale ridotto o addirittura dell'esenzione dai dazi. Va notato che **non tutti i prodotti hanno necessariamente un'origine preferenziale**

L'origine non preferenziale delle merci

Per poter determinare l' **origine** di un prodotto è necessario conoscerne la **classificazione tariffaria** . In effetti, la regola di origine da applicare dipende dalla linea tariffaria

Per determinare l'origine non preferenziale di un prodotto possono verificarsi due situazioni. Queste due situazioni, che occorre distinguere, sono le seguenti:

NOTARE CHE

1

C'è solo un paese coinvolto nella fabbricazione del prodotto, incluso il materiali in ingresso

Quando nella fabbricazione di un prodotto è coinvolto un solo Paese si applica l'articolo 60 del Regolamento (UE) 2013/952

Questo articolo prevede che “ *le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio si considerano originarie di detto paese o territorio* ”

2

Ci sono due o più paesi coinvolti nella fabbricazione del prodotto

Quando **due o più paesi sono coinvolti** nella fabbricazione del prodotto, si applica l'articolo 60(2) del CDU. Questo articolo prevede che “ *le merci la cui produzione coinvolge più di un paese o territorio si considerano originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata* , in un'impresa attrezzata a tal fine, che ha come risultato nella fabbricazione di un nuovo prodotto o che rappresenta una fase importante della fabbricazione ”

Questo criterio dell'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale deve essere verificato in due modi diversi a seconda che **si tratti del prodotto in questione compresi nell'Allegato 22-01** del Regolamento (UE) 2015/2446 o **non compresi nell'Allegato 22-01**

Gli obblighi di Customs Compliance del CBAM: un nuovo modello

Registrazione come dichiarante autorizzato

Le imprese che non otterranno lo status di “dichiarante CBAM autorizzato” non potranno più importare le merci soggette al Regolamento all’interno del territorio unionale

Certificati CBAM

I dichiaranti autorizzati potranno acquistare i certificati CBAM

Calcolo e Verifica

Le emissioni incorporate dichiarate nei prodotti importati devono essere verificate da una terza parte indipendente

Dichiarazione CBAM

Entro il 31 maggio di ciascun anno il dichiarante autorizzato dovrà presentare una dichiarazione per l’anno solare precedente

CBAM – Le nuove azioni di Trade Compliance

1

Valutazione strategica per ottenere l'autorizzazione di dichiarante autorizzato

- Valutazione degli impatti e delle strategie per la loro mitigazione
- Pianificazione
- Valutazione della preparazione e della capacità di adeguarsi entro i termini di legge
- Set up delle procedure di importazione

2

Compliance e reporting (Relazione CBAM)

- Verifica di conformità alle disposizioni CBAM, incluse quelle riguardanti l'ottenimento della qualifica di dichiarante autorizzato
- Monitoraggio e assistenza nell'assolvimento degli obblighi di rendicontazione trimestrale e annuale

3

Monitoraggio rendicontazione e verifica (MRN)

- Valutazione delle attività di misurazione delle emissioni, di comunicazione e di verifica

4

Certificazione da parte di un verificatore accreditato

- Valutazione delle attività da intraprendere per l'ottenimento delle necessarie certificazioni richieste dalla legge

2.3

Periodo transitorio: la comunicazione trimestrale e il Registro Transitorio CBAM

Periodo transitorio: adempimenti e modello organizzativo

L'introduzione del CBAM sarà **graduale**, infatti il Regolamento (UE) 2023/956 prevede l'implementazione del nuovo meccanismo attraverso due fasi:

- **Periodo transitorio** (dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025).
- **Periodo definitivo** (a partire dal 1° gennaio 2026).

In particolare, durante il periodo transitorio gli adempimenti a carico degli importatori unionali sono limitati a specifici **obblighi di comunicazione** (articolo 32 del Regolamento CBAM).



Gli adempimenti del periodo transitorio

Per ciascun trimestre dal 1^o ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 il dichiarante presenta le **relazioni CBAM** al **registro transitorio CBAM** (a cui sarà possibile accedere attraverso il Portale CBAM) entro e non oltre un mese dalla fine di quel trimestre.

Nel registro transitorio CBAM il dichiarante fornisce le informazioni e indica se:


- a. la relazione CBAM è presentata da un importatore a proprio nome e per proprio conto
- b. la relazione CBAM è presentata da un rappresentante doganale indiretto per conto di un importatore

Un dichiarante può modificare la relazione CBAM già presentata entro due mesi dalla fine del trimestre di riferimento.

In deroga al paragrafo 1, un dichiarante può modificare le relazioni CBAM per i primi due periodi di riferimento fino al termine per la presentazione della terza relazione CBAM.

Non è possibile modificare la relazione CBAM nel corso di una controversia. La relazione può essere sostituita per tener conto dell'esito di tale controversia.

(Art. 9 RE)



Relazioni CBAM: agenda per il dichiarante nel periodo transitorio

| PERIODO DI RIFERIMENTO: | PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI ENTRO: | MODIFICA DELLE RELAZIONI ENTRO: |
|-------------------------|--|---------------------------------|
| ottobre-dicembre 2023 | 31 gennaio 2024 (prorogato di 30 giorni come specificato alla slide n. 41) | 31 luglio 2024 |
| gennaio-marzo 2024 | 30 aprile 2024 | 31 luglio 2024 |
| aprile-giugno 2024 | 31 luglio 2024 | 30 agosto 2024 |
| luglio-settembre 2024 | 31 ottobre 2024 | 30 novembre 2024 |
| ottobre-dicembre 2024 | 31 gennaio 2025 | 28 febbraio 2025 |
| gennaio-marzo 2025 | 30 aprile 2025 | 31 maggio 2025 |
| aprile-giugno 2025 | 31 luglio 2025 | 31 agosto 2025 |
| luglio-settembre 2025 | 31 ottobre 2025 | 30 novembre 2025 |
| ottobre-dicembre 2025 | 31 gennaio 2026 | 28 febbraio 2026 |

La prima relazione CBAM (periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023)

La prima relazione CBAM avrebbe dovuto essere redatta e caricata sul registro transitorio **entro il 31 gennaio 2024***.

Tale relazione è riferita alle **importazioni effettuate dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023**.

L'operatore unionale che si dovesse iscrivere al registro transitorio CBAM dovrà richiedere apposita autorizzazione all'autorità nazionale competente - NCA, per l'Italia il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**.
Ottenuta l'autorizzazione, l'operatore avrà accesso al portale e potrà procedere con l'assolvimento degli obblighi comunicativi.

Come chiarito dalla Commissione europea nel Webinar tenutosi lo scorso 23 novembre («*CBAM Declarant portal usage*»), i dichiaranti CBAM dovranno:

- creare un report a partire dall'apertura del «*reporting period*»;
 - salvare il report come bozza;
- procedere alla trasmissione del report;
Inoltre, se necessario, sarà possibile:
 - modificare la relazione trasmessa;
- annullare la trasmissione della relazione trimestrale.

**Con comunicazione del 29 gennaio scorso, resa disponibile sul [sito della Commissione Europea](#), quest'ultima ha previsto (a causa dei malfunzionamenti e dei problemi tecnici che hanno interessato il Registro transitorio CBAM) una proroga di 30 giorni per presentare il primo CBAM report (si veda slide n. 41).*

Proroga di 30 giorni per la 1^ relazione trimestrale CBAM

Con comunicazione del 29 gennaio scorso, la Commissione europea, dando atto dei malfunzionamenti e dei problemi tecnici che hanno interessato il Registro transitorio CBAM, ha segnalato una nuova funzionalità che sarebbe apparsa a partire dal 1° febbraio 2024 sul Registro transitorio.

Si tratta in particolare, in un'ottica di supporto alle imprese che hanno riscontrato problemi tecnici nell'accesso al Registro transitorio e nel deposito della relazione CBAM, di una "presentazione ritardata", concedendo ulteriori 30 giorni per il deposito del primo CBAM report:

"(...) no penalties will be imposed on reporting declarants who have experienced difficulties in submitting their first CBAM report. Delayed submission of a CBAM report due to system errors would, by definition, be deemed justified as long as the submission occurs promptly once the technical errors are overcome. In any event, penalties will not be imposed by NCAs before a correction procedure has been opened, allowing reporting declarants to provide justifications and correct any potential inaccuracies in their CBAM report.

Reporting declarants who do not encounter any major technical issue are still encouraged to submit their CBAM report by the end of the reporting period. In line with Implementing Regulation 2023/1773 governing the transitional period, they may subsequently modify and correct their first three CBAM reports until 31 July 2024 (...)"

In ogni caso, le prime due relazioni CBAM potranno essere modificate sino al 31 luglio 2024.

Il registro transitorio CBAM

Al fine di assicurare un'efficace attuazione degli obblighi comunicativi previsti dal CBAM, la Commissione europea ha sviluppato un database elettronico finalizzato alla raccolta delle informazioni trasmesse mediante le relazioni trimestrali durante il periodo transitorio (c.d. «**registro transitorio CBAM**»).

Tale registro è accessibile esclusivamente da:

- Commissione europea;
- Autorità competenti degli Stati membri;
- Autorità doganali degli Stati membri;
- Dichiaranti CBAM.



Un supporto pratico : il «*CBAM Transitional Registry User Manual*»

A supporto degli importatori unionali, la Commissione ha pubblicato il c.d. «*CBAM Transitional Registry User Manual*», ovvero una **guida rivolta ai Dichiaranti CBAM** per supportarli nell'utilizzo del **Portale CBAM** e nell'espletamento degli obblighi di *reporting*.

Contenuto del Manuale

- ❖ **Capitolo 1:** definisce gli obiettivi e la portata del Manuale;
- ❖ **Capitolo 2:** fornisce un'introduzione degli aspetti pratici e teorici trattati nel Manuale;
- ❖ **Capitolo 3:** spiega come accedere al portale e introduce le funzioni di base del sistema;
- ❖ **Capitolo 4:** spiega come utilizzare il portale, le sue funzionalità, nonché gli adempimenti dei dichiaranti. In particolare, guida il dichiarante nella redazione e deposito delle relazioni trimestrali CBAM.

Allegati

- **CBAM Quarterly Report Structure:** file in formato XSD che descrive l'intera struttura della relazione trimestrale CBAM.
- Un modello di **file zip** che può essere caricato nel Registro CBAM per compilare automaticamente i dati delle relazioni trimestrali.

Il **file XML** del rapporto trimestrale creato deve essere basato sull'XSD del rapporto CBAM, come indicato nella sezione 6.1 Rapporto CBAM (XSD). Il file finale costruito deve essere caricato sul portale CBAM utilizzando il pulsante "Upload". Una volta che il dichiarante ha scelto di creare una relazione caricando un file, il sistema compila il rapporto trimestrale in base ai dati e agli allegati nel file ZIP in questione.

L'accesso al Registro 1/3

Per accedere al "Registro Transitorio CBAM" il "Dichiarante CBAM" deve ottenere una specifica autorizzazione. Le modalità di richiesta di autorizzazione in Italia sono indicate dall'Autorità Nazionale Competente (**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**).

Per richiedere l'autorizzazione ad accedere al "Registro transitorio CBAM" la Società richiedente deve essere iscritta al Sistema Doganale Nazionale denominato MAU (*i.e.* "modello autorizzativo unico").

Il soggetto nominato "**gestore delle autorizzazioni**" dalla Società per la gestione delle autorizzazioni doganali nel MAU potrà richiedere l'accesso al "Registro Transitorio CBAM" operando per conto della Società richiedente e delegando tramite mandato un soggetto che accederà al Registro Transitorio CBAM.

L'utente deve essere dotato di un codice EORI per poter accedere al "Registro transitorio CBAM".

L'accesso al " Registro transitorio CBAM " sarà effettuato dalla persona fisica debitamente autorizzata con le credenziali SPID, CIE o CNS preventivamente delegate/autorizzate dalla Società tramite il MAU.

Maggiori informazioni sono reperibili sulle [«Istruzioni per l'accesso all'applicazione "CBAM Registry" della Commissione Europea»](#) pubblicate dall'ADM in data 30 novembre 2023.

L'accesso al Registro 2/3

Step 1: l'utente accede al seguente link: <https://cbam.ec.europa.eu/declarant>


Step 2: l'utente viene reindirizzato alla pagina di autenticazione UUM&DS (*Uniform User Management and Digital Signatures*) dell'applicazione, dove devono essere compilate le seguenti informazioni: Paese, Tipo di attore, Tipo di ID, ID.

Step 3: Nella schermata successiva viene richiesto all'utente di fornire il nome utente e la password in base al sistema di autenticazione definito nel suo profilo utente UUM&DS.

The screenshot shows the 'TAXUD AUTHENTICATION PORTAL UUM&DS' interface. At the top, there is a header with the European Commission logo and the text 'TAXUD AUTHENTICATION PORTAL UUM&DS'. Below the header, a breadcrumb trail reads 'European Commission > TAXUD authentication portal'. The main heading is 'Where Are You From (wayf)'. The form contains three dropdown menus: 'Select the domain of the application you request access to' (with 'Please select...' as the placeholder), 'Select the country where you want to be authenticated' (with 'Select a domain' as the placeholder), and 'Select type of actor' (with 'Select a natural/legal type of actor' as the placeholder). Below these is a checkbox labeled 'I give my consent to request my Identity Profile information and share it with UUM&DS and Customs EIS'. A teal 'Submit' button is at the bottom.

L'accesso al Registro 3/3

Step 4: Una volta effettuato con successo il login, l'utente viene reindirizzato alla dashboard principale del portale CBAM Reporting Declarant Portal.



Esempi dal Registro transitorio: L'interfaccia per la descrizione dei beni

Goods imported

Representative **Goods imported** Supplementary

Commodity

HS sub-heading code *

CN code *

Description of goods *

Country of origin

Country code *

Imported quantity per customs procedure

[Add new](#)

1. Requested procedure: | Area of import:

Area of import

Area of import

Procedure

Requested procedure *

Previous procedure

Goods measure (per procedure)

[Add new](#)

Net mass *

Type of measurement unit *

Inserimento dei dati rilevanti nel Registro CBAM transitorio

I Dichiaranti CBAM possono inserire i dati rilevanti ai fini della relazione trimestrale manualmente e direttamente all'interno del registro transitorio CBAM.

In alternativa, al fine di trasmettere il report trimestrale, i dichiaranti CBAM potranno usare un file XML reperibile sul sito della Commissione europea ([CBAM Quarterly Report structure \(XLS format\)](#)).

Informazioni da inserire nella relazione CBAM

Ciascun **dichiarante** provvede affinché, sulla base dei dati, il **gestore possa comunicare** le informazioni seguenti concernenti le merci elencate all'allegato I del regolamento (UE) 2023/956, importate durante il trimestre cui si riferisce la relazione CBAM:

- a. il **quantitativo delle merci importate**, espresso in megawatt ora per l'energia elettrica e in tonnellate per le altre merci
- b. il **tipo di merci** identificato dal **rispettivo codice NC**

Inoltre, ciascun dichiarante fornisce, nelle **relazioni CBAM**, le **informazioni** seguenti sulle emissioni incorporate delle merci elencate all'allegato I del Regolamento (UE) 2023/956:

- | | | | |
|-----------|--|-----------|---|
| 01 | Paese di origine merci importate | 04 | Le specifiche emissioni dirette incorporate delle merci |
| 02 | L'impianto in cui sono state prodotte le merci | 05 | Obblighi di comunicazione che incidono sulle emissioni incorporate delle merci ^(*) |
| 03 | Percorsi produttivi usati e le informazioni sui parametri specifici che qualificano il percorso produttivo | 06 | Dati specificatamente richiesti dal RE relativamente ad energia elettrica, acciaio e a specifiche emissioni indirette incorporate |

Come chiarito nelle **Q&A** pubblicate dalla Commissione europea in data 29 novembre 2023 ed aggiornate lo scorso 31 gennaio, i dichiaranti CBAM sono tenuti esclusivamente a trasmettere le informazioni richieste per la relazione trimestrale attraverso il registro transitorio CBAM, **senza dover altresì trasmettere alcun documento in originale.**

Focus: le informazioni necessarie agli adempimenti CBAM 1/2

Per esempio, con riferimento al settore automotive i seguenti prodotti/codici sono rilevanti:

- 73181595 Viti, bulloni, ferro
- 73181692 Dadi, ferro, acciaio
- 73181699 Dadi, ferro, acciaio
- 73181900 Filettati, articoli, ferro
- 73182200 Rondelle, ferro, acciaio
- 73182900 Non filettati, articoli
- 73269098 Articoli, ferro, acciaio
- 76169990 Articoli, alluminio, non di ghisa
- 76090000 Alluminio, tubi, profilati cavi
- 73049000 Tubi, profilati cavi
- 73181558 Viti, bulloni, ferro
- 73181100 Tirafondi, viti, ferro
- 73181499 Viti autofilettanti
- 73182400 Pernotti, copiglie
- 73182100 Molle, rondelle, porte
- 73182000 Molle, rondelle, porte

E' necessario fornire, su base trimestrale, le seguenti informazioni per i prodotti importati:

- A. Informazioni generali, processi produttivi e precursori acquistati
- B. Emissioni dell'impianto a livello di flusso di fonti e di fonte di emissione
- C. Emissioni di gas serra e consumo energetico a livello di installazione
- D. Livello di produzione e emissioni attribuite per il calcolo delle SEE
- E. Precursori acquistati per il calcolo SEE

Ulteriori dettagli sono disponibili al seguente link:
- [Guidance document on CBAM implementation for installation operators outside the EU](#)



Focus: le informazioni necessarie agli adempimenti CBAM 2/2

Nella relazione CBAM devono essere incluse le seguenti informazioni relative alle merci elencate nell'Allegato 1 del Regolamento (UE) 2023/956 importate durante il trimestre a cui si riferisce la relazione:

A. Informazioni generali, processi produttivi e precursori acquistati

1. Periodo di riferimento della relazione
2. Info sull' impianto
3. Verificatore della relazione – solo se disponibili e non richieste durante il periodo transitorio
4. Categorie di prodotti aggregati e relativi processi produttivi
5. Precursori acquistati

B. Emissioni dell'impianto a livello di flusso di fonti e di fonte di emissione

1. Flusso sorgenti (escluse le emissioni PFC)

2. Emissioni PFC

3. Sorgenti delle emissioni (Approcci *Measurement-based*)

C. Emissioni di gas serra e consumo energetico a livello di installazione


1. Bilancio dei combustibili
2. Bilancio delle emissioni di gas serra e informazioni sulla qualità dei dati

D. Livello di produzione e emissioni attribuite per il calcolo delle SEE

1. Dati inseriti per la determinazione delle emissioni specifiche incorporate

E. Precursori acquistati per il calcolo delle SEE

1. Dati inseriti per la determinazione delle emissioni specifiche incorporate



2.4

**“Default values”, per
il primo semestre e
prospettive da luglio
2024**

Mancata fornitura delle informazioni rilevanti da parte del gestore extra - UE

COSA SUCCEDE SE IL GESTORE EXTRA – UE NON FORNISCE LE INFORMAZIONI RILEVANTI DA INSERIRE NELLA RELAZIONE CBAM?

Ai sensi della normativa CBAM, l'unico soggetto responsabile di garantire la completezza e la correttezza delle relazioni CBAM è il **dichiarante**.

Solo quest'ultimo, infatti, sarebbe responsabile di eventuali irregolarità e potrebbe, di conseguenza, essere soggetto a sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione del CBAM.

Se il gestore extra – UE non dovesse fornire le informazioni rilevanti da inserire nella relazione CBAM, sino al 31 luglio 2024, i **dichiaranti CBAM potranno fare affidamento su valori predefiniti (cd. «Default Values»)** pubblicati dalla Commissione europea (Articolo 4, paragrafo III, RE CBAM).

Dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2025 i valori predefiniti potranno essere utilizzati ma limitatamente ad una quantità prestabilita di emissioni (in caso di beni complessi sino al 20% delle emissioni incorporate totali).

Durante il periodo transitorio verranno definiti esclusivamente valori predefiniti globali per ogni codice di nomenclatura combinata rientrante nell'ambito CBAM.

Durante il periodo definitivo, invece, i valori predefiniti saranno resi disponibili per ciascun Paese o regione.

I «Default Values»

I valori predefiniti sono stati comunicati dalla Commissione europea il **22 dicembre 2023**, con la pubblicazione della relativa **Guidance on Default Values** ([Default values transitional period.pdf \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/euro-iss/defval)).

Per esempio, con riferimento al ferro e all'acciaio...

2.2 Default values for the transitional period for iron and steel

| Aggregated goods category | CN code | Description | Default values (tonne CO ₂ e/tonne goods) | | |
|---------------------------|------------|--|--|--------------------|-----------------|
| | | | Direct emissions | Indirect emissions | Total emissions |
| Sintered Ore | 2601 12 00 | Agglomerated iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites | 0,31 | 0,05 | 0,36 |
| Pig iron | 7201 | Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks or other primary forms | 1,90 | 0,17 | 2,07 |
| FeMn | 7202 1 | Ferro-manganese | 1,44 | 2,08 | 3,51 |
| FeCr | 7202 4 | Ferro-chromium | 2,07 ⁶ | 3,38 | 5,45 |
| FeNi | 7202 6 | Ferro-nickel | 3,48 ⁶ | 2,81 | 6,26 |

Calcolo delle emissioni incorporate nel periodo transitorio

Il regolamento di esecuzione sugli obblighi e sulla metodologia di comunicazione prevede una certa flessibilità per quanto riguarda i valori utilizzati per calcolare le emissioni incorporate nelle importazioni durante la fase transitoria.

Fino alla fine del 2024, infatti, le aziende unionali potranno scegliere di rendicontare in tre modalità:

- (a) **rendicontazione completa** secondo la nuova metodologia (metodo UE) – art. 4, par. 1 RE;
- (b) rendicontazione basata su un **metodo equivalente** (tre opzioni) – art. 4, par. 2 RE; e
- (c) reporting basato su **valori di riferimento predefiniti** (solo fino a luglio 2024) – art. 4, par. 3 RE.

Dal 1° gennaio 2025, sarà accettato solo il metodo UE e le stime (compresi i valori predefiniti) potranno essere utilizzate per beni complessi solo se tali stime rappresentano meno del 20% delle emissioni integrate totali. La Commissione fa sapere che pubblicherà i valori predefiniti entro la fine del 2023, in tempo utile per contribuire alle relazioni che gli importatori dovranno presentare entro la fine di gennaio 2024.

03

**European
Deforestation-free
products
Regulation (EUDR)**

3.1

Settori, soggetti e beni in-scope

EUDR: European Union Deforestation Regulation

Nell'ambito del Green Deal europeo, il 29 giugno 2023 è entrato in vigore **Regolamento (UE) 2023/1115** relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010.



Creare **catene di approvvigionamento a deforestazione zero**, al fine di:

- ridurre al minimo il contributo dell'Unione alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo, contribuendo in tal modo a ridurre la deforestazione globale;
- ridurre il contributo dell'Unione alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale.



DIVIETO di immissione, messa a disposizione sul mercato, esportazione di:

a) Materie prime interessate:



bovini
cacao
caffè



palma da olio
gomma



legno
soia

b) Prodotti interessati elencati all'Allegato I del Reg.(UE) 2023/1115.

... A meno che i prodotti e le materie prime interessate non soddisfino le **seguenti condizioni**

- a) siano a **deforestazione zero**;
- b) siano stati prodotti nel **rispetto della legislazione** pertinente del paese di produzione; e
- c) siano oggetto di una **dichiarazione di dovuta diligenza**



EUDR: European Union Deforestation Regulation

COSA: Oggetto e ambito di applicazione



IMPORT
di prodotti provenienti da paesi extra-UE, verso l'UE

EXPORT
di prodotti realizzati nell'UE, verso paesi extra-UE

MESSA A DISPOSIZIONE
sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito

CHI: Soggetti coinvolti

Il regolamento impone obblighi agli operatori e ai commercianti

OPERATORI:

«la persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta»

COMMERCANTI:

«la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall'operatore, che nel corso di un'attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato»

COME essere conformi

- Raccogliere **informazioni** sull'origine del prodotto / catena di fornitura / geolocalizzazione
- Valutazione del rischio** sulla deforestazione e sui diritti umani delle persone indigene
- Definire le azioni di **attenuazione del rischio**

DOVUTA DILIGENZA

EUDR: Timeline

- 
- **9 giugno 2023:** Regolamento (UE) 2023/1115 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
 - **29 giugno 2023:** Il regolamento entra in vigore
 - **30 dicembre 2024:** Il regolamento diventa applicabile
 - **30 giugno 2025:** Il regolamento diventa applicabile per le micro e piccole imprese

Allegato I al Reg. (UE) 2023/1115

Elenco delle materie prime e prodotti interessati

Bovini



0102 21, 0102 29 Animali vivi della specie bovina
ex 0201 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
ex 0202 Carni di animali della specie bovina, congelate
ex 0206 10 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, fresche o refrigerate
ex 0206 22 Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati
ex 0206 29 Frattaglie commestibili di animali della specie bovina (esclusi lingue e fegati), congelate
ex 1602 50 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie bovina
ex 4101 Cuoi e pelli greggi di bovini (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
ex 4104 Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati
ex 4107 Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

Gomma



4001 Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
ex 4005 Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
ex 4006 Gomma non vulcanizzata, in altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e in altri oggetti (per esempio: dischi, rondelle)
ex 4007 Fili e corde di gomma vulcanizzata
ex 4008 Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita
ex 4010 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata
ex 4011 Pneumatici nuovi, di gomma
ex 4012 Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma
ex 4013 Camere d'aria, di gomma
ex 4015 Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoganti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso
ex 4016 Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita, non nominati altrove nel capitolo 40
ex 4017 Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita

Palma da olio



1207 10 Noci e mandorle di palmisti
1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1513 21 Oli greggi di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1513 29 Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (esclusi oli greggi)
2306 60 Panelli e altri residui solidi di noci o mandorle di palmisti, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, derivanti dall'estrazione di grassi od oli di noci o mandorle di palmisti
ex 2905 45 Glicerolo, con un grado di purezza pari o superiore al 95% (in peso, calcolato sul prodotto anidro)
2915 70 Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri
2915 90 Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (esclusi acido formico, acido acetico, acidi mono-, di- o tricloroacetici, acido propionico, acidi butanoici, acidi pentanoici, acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri, e anidride acetica)
3823 11 Acido stearico, industriale
3823 12 Acido oleico, industriale
3823 19 Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione (esclusi acido stearico, acido oleico e acidi grassi del tallolio)
3823 70 Alcoli grassi industriali

Cacao



1801 Cacao in grani, interi o franti; greggi o tostati
1802 Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao
1803 Pasta di cacao, anche sgrassata
1804 Burro, grasso e olio di cacao
1805 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

Caffè



0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

Allegato I al Reg. (UE) 2023/1115

Elenco delle materie prime e prodotti interessati

Legno



4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4402 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato

4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

4404 Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili

4405 Lana (paglia) di legno; farina di legno

4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

4409 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa

4410 Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

4413 Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati

4414 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
(esclusi materiale da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato)

4416 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

4417 Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno

4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno

4419 Articoli di legno per la tavola o per la cucina

4420 Legno intarsiato e legno incrostatato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94

4421 Altri articoli di legno

Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali da riciclare (avanzi o rifiuti)

ex 49 Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani, di carta

ex 9401 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti, di legno

9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60 e 9403 91 Mobili di legno, e loro parti

9406 10 Costruzioni prefabbricate di legno

Soia



1201 Fave di soia, anche frantumate

1208 10 Farine di fave di soia

1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

2304 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia

EUDR: Definizioni Utili

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento:

- ✓ per «**prodotti interessati**» si intendono i prodotti elencati nell'Allegato I che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate (a titolo esemplificativo: «*cuoi e pelli greggi di bovini*»).

- ✓ per «**operatore**» si intende la persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta, mentre per «**commerciante**» si intende la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall'operatore, che nel corso di un'attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato.

- ✓ per «**geolocalizzazione**» si intende l'ubicazione geografica di un appezzamento descritta mediante coordinate di latitudine e longitudine corrispondenti ad almeno un punto di latitudine e longitudine e usando almeno sei cifre decimali; per gli appezzamenti di superficie superiore a quattro ettari usati per la produzione di materie prime interessate diverse dai bovini deve essere fornita usando poligoni con punti di latitudine e longitudine sufficienti per descrivere il perimetro di ciascun appezzamento.

- ✓ per «**deforestazione**» si intende la conversione a uso agricolo, antropogenica o meno, di una foresta.

- ✓ per «**degrado forestale**» si intende i cambiamenti strutturali della copertura forestale, sotto forma di conversione di:
 - a) foreste primarie o foreste rinnovate naturalmente in piantagioni forestali o in altri terreni boschivi;
 - b) foreste primarie in foreste piantate.

Obblighi e divieti per gli Operatori e i Commercianti

Il nuovo regime di obblighi e divieti per operatori e commercianti si applicherà direttamente in tutti gli Stati membri dal **30 dicembre 2024** con impatto su tutti i **prodotti generati a partire dal 29 giugno 2023**.

N.B.: con riferimento alle PMI, l'art. 38 del Regolamento prevede che gli articoli da 3 a 13, gli articoli da 16 a 24 e gli articoli 26, 31 e 32 si applicano **a decorrere dal 30 giugno 2025, perciò 6 mesi più tardi rispetto agli altri.**

I **COMMERCANTI** che non siano piccole o medie imprese, sono tenuti agli stessi adempimenti richiesti agli operatori; in caso di commercianti PMI, invece, è imposta, l'astensione dalla veicolazione di prodotti privi di dichiarazioni di dovuta diligenza e la segnalazione alle Autorità di informazioni in contrasto con quanto attestato in relazione ai prodotti che ne sono invece forniti.



Gli **OPERATORI ECONOMICI**, saranno tenuti, *inter alia*:

- i) ad adeguarsi e ad espletare l'attività di impresa mediante l'esercizio della richiesta "**dovuta diligenza**" di cui all'articolo 8 del Regolamento;
- ii) a predisporre e trasmettere la **dichiarazione di dovuta diligenza** alle Autorità competenti;
- iii) ad **astenersi** dall'immissione sul mercato dei prodotti non verificabili, non conformi, affetti da rischio non trascurabile di disboscamento, privi di dichiarazione di dovuta diligenza.

Inoltre, si impongono all'Operatore obblighi di **mantenimento dei sistemi di dovuta diligenza** e di **tenuta dei registri**

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, la «**dovuta diligenza**» comprende:

- a) la raccolta delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per adempiere agli obblighi previsti all'articolo 9;
- b) le misure di valutazione del rischio di cui all'articolo 10;
- c) le misure di attenuazione del rischio di cui all'articolo 11

Divieti per l'Operatore

L'operatore non immette i prodotti interessati sul mercato né li esporta se **non** ha presentato la **dichiarazione di dovuta diligenza**. L'operatore che, sulla base della dovuta diligenza, conclude che i prodotti interessati sono conformi al Regolamento, prima di immettere i prodotti interessati sul mercato o di esportarli mette una dichiarazione di dovuta diligenza a disposizione delle autorità competenti attraverso il **sistema di informazione**.

L'operatore non immette sul mercato né esporta i prodotti interessati se si verificano una o più delle circostanze seguenti:

- a) i prodotti interessati sono **non conformi**;
- b) l'esercizio della dovuta diligenza ha evidenziato un rischio **non trascurabile** che i prodotti interessati siano non conformi;
- c) l'operatore non è stato in grado di adempiere agli **obblighi** previsti dal Regolamento.

Sfide da affrontare in relazione all'EUDR

La conformità all'EUDR potrebbe essere impegnativa e costosa per le aziende, a causa degli adattamenti necessari sotto diversi aspetti.

Di seguito sono riportati alcuni esempi:

L'approvvigionamento di materie prime sarà probabilmente più impegnativo a causa della capacità dei fornitori attuali e potenziali di rispettare la normativa.



La costruzione di piani di implementazione e di processi di *due diligence* per le catene di fornitura dovrà considerare la possibilità di adattarsi ai cambiamenti normativi.



Identificare le tecnologie chiave (comprese le immagini satellitari) e i partner per aumentare la tracciabilità basata sulle prove con un livello adeguato di affidabilità.



**POTENZIALI DIFFICOLTÀ
DI ADATTAMENTO**



La comprensione della ripartizione dei costi e dei margini del prodotto finale potrebbe diventare una sfida a causa della maggiore complessità delle unità di stoccaggio.



Lo screening della base dei fornitori e il (ri)sviluppo di un Codice di condotta per i fornitori saranno necessari per considerare le implicazioni del nuovo regolamento.



Verifica della base di fornitori, compresa la fornitura di prove con immagini satellitari, quando ci si rifornisce da diversi fornitori o siti di produzione sparsi.

Una tempistica impegnativa per tutti i soggetti coinvolti



La **tracciabilità** è da tempo un problema per tutto il settore industriale: nel contesto dell'EUDR, che richiede informazioni relative all'**appezzamento di terreno**, il problema si fa più grande.



Le filiere di produzione possono essere complesse e coinvolgere molti **intermediari**. Ulteriore elemento di complessità può essere costituito dalla frammentazione della filiera in molteplici piccoli agricoltori.



Oltre alla questione della tracciabilità, gli agricoltori non hanno necessariamente accesso alla **tecnologia** per mappare la **geolocalizzazione** delle loro aziende, soprattutto a causa dello svantaggio economico.



La Commissione europea creerà un sistema di **benchmarking** a tre livelli per classificare i Paesi e le regioni produttrici di materie prime come a **basso, standard o alto rischio**, che guiderà gli approcci di due diligence.



I **Paesi produttori** sono molto eterogenei in termini di preparazione all'applicazione del regolamento: alcuni Paesi hanno infrastrutture e quadri istituzionali **più sviluppati**, mentre molti altri sono in **ritardo**.



L'incertezza è dovuta al fatto che il sistema di benchmarking dovrebbe entrare in funzione nel **dicembre 2024**.



Non esistono o **non sono sufficientemente sviluppati strumenti** in grado di **rilevare** in modo affidabile la **deforestazione** come definita dal regolamento UE; ciò significa che anche con dati di geolocalizzazione di alta qualità sulle aziende agricole, non è possibile rilevare con certezza gli eventi di deforestazione.

3.2

Obblighi di Due Diligence per le imprese coinvolte

Obblighi: la dovuta diligenza (1/2)

- ❖ L'operatore esercita la **dovuta diligenza** conformemente al Regolamento prima di immettere sul mercato i prodotti interessati o di esportarli, onde provare che i prodotti interessati sono conformi alle previsioni in esso contenute.
- ❖ Mettendo la **dichiarazione di dovuta diligenza** a disposizione delle autorità competenti, l'operatore si assume la **responsabilità** della conformità del prodotto interessato al Regolamento.
- ❖ L'operatore conserva una **copia della dichiarazione di dovuta diligenza** per un periodo di cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è presentata attraverso il sistema di informazione.
- ❖ L'operatore o il commerciante può incaricare un **mandatario** di presentare per suo conto la dichiarazione di dovuta diligenza. In tali casi l'operatore o il commerciante mantiene la responsabilità della conformità del prodotto interessato.
- ❖ Qualora i prodotti interessati siano immessi sul mercato da una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell'Unione, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che mette tali prodotti interessati a disposizione sul mercato **è considerata un operatore** ai sensi del Regolamento.



Obblighi: la dovuta diligenza (2/2)

❖ Prima di immettere i prodotti interessati sul mercato o di esportarli, l'operatore esercita la dovuta diligenza in relazione a tutti i prodotti interessati forniti da ciascun fornitore. **La dovuta diligenza comprende:**

1. la raccolta delle informazioni, dei dati e dei documenti atti a dimostrare che i prodotti interessati sono conformi al presente Regolamento;

2. le misure di valutazione del rischio tesa a stabilire se sussista il rischio che i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato o esportati siano non conformi. L'operatore non immette sul mercato o esporta i prodotti interessati, salvo se la valutazione del rischio rivela un rischio nullo o trascurabile che i prodotti interessati siano non conformi;

3. le misure di attenuazione del rischio adeguate a raggiungere un livello di rischio nullo o solo trascurabile, a meno che la valutazione del rischio effettuata riveli la presenza di un rischio nullo o solo trascurabile che i prodotti interessati siano non conformi.



3.3

Compiti delle Autorità Nazionali Competenti

Compiti delle Autorità Nazionali Competenti



Le autorità competenti effettuano **controlli** nel proprio territorio al fine di accertare se gli operatori e i commercianti stabiliti nell'Unione rispettino il presente regolamento e se i prodotti interessati che l'operatore o il commerciante ha immesso o intende immettere sul mercato, ha messo a disposizione o intende mettere a disposizione sul mercato o ha esportato o intende esportare siano conformi al presente regolamento.



Le autorità competenti individuano le situazioni in cui i prodotti interessati presentano un **rischio elevato** di non conformità al Regolamento tale da rendere necessaria un'azione immediata da parte delle autorità competenti prima che tali prodotti interessati siano immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati. Le autorità competenti registrano tali situazioni individuate nel sistema di informazione.



Gli Stati membri prevedono la possibilità per le loro autorità competenti di **adottare misure provvisorie immediate**, tra cui il sequestro delle materie prime interessate o dei prodotti interessati o la sospensione dell'immissione o della messa a disposizione sul mercato o dell'esportazione delle materie prime interessate o dei prodotti interessati, qualora sia stata riscontrata una **potenziale non conformità** con il regolamento sulla base di uno degli elementi seguenti:

- ❖ l'esame delle prove o di altre informazioni pertinenti;
- ❖ I controlli previsti dal Regolamento;
- ❖ l'individuazione di rischi da parte del sistema di informazione.

N.B.:

L'Autorità Nazionale Competente per l'Italia è il **MASAF (Ministero dall'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste)**, che sul proprio sito web ha già realizzato una sezione apposita di cui si riporta qui di seguito il link: [Masaf - Regolamento EUTR \(politicheagricole.it\)](https://www.politicheagricole.it)

Possibili Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle **sanzioni** applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte di operatori e commercianti e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni comprendono:

- a) sanzioni **pecuniarie** commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime interessate o dei prodotti interessati; nel caso di una persona giuridica, l'ammontare massimo della sanzione è almeno pari al 4% del fatturato totale annuo, a livello di Unione, dell'operatore o del commerciante nell'esercizio precedente a quello della decisione relativa alla sanzione;
- b) **confisca** dei prodotti interessati all'operatore e/o al commerciante;
- c) **confisca** dei proventi ottenuti dall'operatore e/o dal commerciante grazie a un'operazione avente ad oggetto i prodotti interessati;
- d) **esclusione** temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;
- e) **divieto** temporaneo di immettere o rendere disponibili sul mercato o di esportare le materie prime interessate e i prodotti interessati, in caso di violazione grave o di recidività;
- f) **divieto** di esercitare la dovuta diligenza semplificata di cui all'articolo 13 in caso di violazione grave o di recidività.

3.4

**Ruolo della
Commissione
Europea**

Il Ruolo della Commissione europea


Al più tardi il **30 giugno 2024**, la Commissione presenta una valutazione d'impatto corredata, se del caso, di una proposta legislativa volta ad estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento ad altri terreni boschivi.

Entro il **30 dicembre 2024** la Commissione istituisce e in seguito mantiene un sistema di informazione contenente le dichiarazioni di dovuta diligenza presentate in conformità del Regolamento.

Al più tardi il **30 giugno 2025**, la Commissione presenta una valutazione d'impatto corredata, se del caso, di una proposta legislativa volta a estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento ad altri ecosistemi naturali, tra cui altri terreni con grandi stock di carbonio e con un elevato valore in termini di biodiversità, quali pascoli, torbiere e zone umide.

Entro il 30 giugno 2028, e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione procede a un riesame generale del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Quadro generale dell'applicazione del Regolamento EUDR



LEGENDA

- ★ Criteri di rischio
- ☆ Valutazione del rischio dei paesi di produzione
- ← Controlli
- Trasmissione
- ↔ Comunicazioni & sinergie
- ☆ Milestone
- ⚠ Sanzioni potenziali e misure correttive
- ⊘ Misure temporanee (i.e. sospensioni)

04

La Plastic Tax

4.1

Gli Obblighi per gli Operatori

Ambito oggettivo di applicazione

La nuova imposta si applica sui c.d. MANUFATTI CON SINGOLO IMPIEGO (MACSI):

- realizzati con l'impiego anche parziale di materie plastiche di polimeri organici sintetici;
- non ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti o essere riutilizzati per lo stesso scopo;
- che hanno funzione o sono utilizzati per contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

Sono considerati MACSI:

- i dispositivi che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche;
- i semilavorati, comprese le preforme, costituiti anche parzialmente da materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

ESEMPLIFICATIVO



Tetrapak



Bottiglie



Polistirolo



Film estensibile



Buste



Pluriball



Vaschette



Tubetti



Contenitori alimentari



Altri contenitori



Preforme



Ecc.

MACSI DI PROCESSO

Si intendono i **MACSI** sui quali l'imposta è stata pagata, provenienti da altri impianti di produzione, da altri Paesi dell'Unione Europea o da Paesi Terzi, impiegati in un impianto di produzione per la realizzazione di altri MACSI.

PLASTICA VERGINE



PLASTICA RICICLATA



MACSI INERMEDIO



MACSI DI PROCESSO



MACSI FINALE



IMPOSTA SUI MACSI DI PROCESSO

Il fabbricante è obbligato al pagamento dell'imposta sui soli quantitativi di **plastica vergine** aggiunti al MACSI di processo per la realizzazione del MACSI finale.

Plastic tax: lo scenario italiano e le prospettive di compliance

L'art. 1, con i commi 634 - 658, della Legge 27.12.2019 n. 160, ha introdotto una imposta, comunemente denominata 'PLASTIC TAX', sui manufatti con singolo impiego (MACSI) con funzione di contenimento, protezione, manipolazione, consegna di merci o prodotti alimentari o che consentono la chiusura, commercializzazione o presentazione dei medesimi MACSI. Per effetto del rinvio che verrà operato dalla Legge di Bilancio 2023), entrerà in vigore il 1° luglio 2024.

La normativa individua quali soggetti passivi:

- il fabbricante, per i MACSI realizzati nel territorio nazionale
- il venditore, vale a dire il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che intenda vendere MACSI, prodotti per suo conto da un produttore terzo
- l'acquirente di MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea
- il cedente, qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato
- l'importatore, per i MACSI provenienti da Paesi terzi.

PLASTIC SUPPLY-CHAIN MAPPING



Mappatura del contesto operativo di riferimento al fine di identificare i tax point sui flussi delle merci movimentate, nella prospettiva di gestire la rendicontazione e gli adempimenti imposti dalla normativa in funzione delle transazioni commerciali dei soggetti obbligati.

VERSO LA COMPLIANCE ALLA PLASTIC TAX



Analisi dell'impatto sui sistemi IT (e.g. contabilità industriale) e sui processi amministrativi per la gestione degli adempimenti fiscali e documentali (e.g. 'nuove' fatture) ed impostazione della procedura di **best practice**.

ADEMPIMENTI DELLA PLASTIC TAX



Richiesta e ottenimento del codice identificativo, definizione della governance per il processo di gestione dei nuovi adempimenti in termini di ruoli, responsabilità, modalità operative, ecc. in grado di assicurare il corretto assolvimento degli obblighi dichiarativi, di versamento, eventuale rimborsi, ecc.

RIPENSARE LA VALUE CHAIN



Avviare un processo virtuoso che consenta di cogliere le opportunità derivanti dall'integrazione delle tematiche di sostenibilità nella strategia aziendale in grado di ridurre l'impatto della *plastic tax* avviando il percorso verso la *plastic freedom*.

Provvedimenti attuativi

Le modalità di attuazione dell'imposta sono stabilite con **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli**.

Il provvedimento – ad oggi ancora in bozza – fornirà:

- ✓ il codice identificativo dei MACSI nella tariffa doganale UE
- ✓ indicazioni riguardanti il contenuto delle dichiarazioni e liquidazioni trimestrali
- ✓ istruzioni per il versamento dell'imposta dovuta
- ✓ regole per la contabilizzazione dell'imposta
- ✓ regole per la trasmissione elettronica dei dati contabilizzati rilevanti
- ✓ regole per la corretta certificazione dell'ammontare di plastica riciclata contenuta nei MACSI
- ✓ regole per eventuale rimborso dell'imposta
- ✓ istruzioni relative alle ispezioni eseguite dalle autorità competenti e all'eventuale notifica di cartelle di pagamento

Con provvedimento interdirettoriale verranno anche definiti i **dati aggiunti da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei MACSI** e saranno definite le **modalità per lo scambio di informazioni tra l'Agenzia delle Entrate e delle Dogane**.

INSIGHTS

- L'Agenzia delle Dogane, ad oggi, non ha ancora emanato alcun provvedimento di aggiornamento e/o adeguamento della normativa in oggetto, oltre ai Modelli di Dichiarazione trimestrale e la sopra citata bozza di Determinazione Direttoriale datata 18 febbraio 2021.



L'autorizzazione AEO a presidio della sostenibilità

**Ruolo dell'AEO nel
commercio
internazionale**



**Possibile
strumento a
presidio della
sostenibilità?**



AEO: vantaggi diretti e indiretti



05

Q&A

Grazie

Massimo Fabio

EMEA Regional Leader
Partner

International Trade and Customs,
Studio Associato – Consulenza
legale e tributaria KPMG

M +39 348 2702922

mfabio@kpmg.it

[LinkedIn](#)

Aurora Marrocco

Associate Partner
International Trade and Customs,
Studio Associato – Consulenza
legale e tributaria KPMG

M +39 348 011 2651

amarrocco@kpmg.it

[LinkedIn](#)



kpmg.com/socialmedia

Alcuni o tutti i servizi qui descritti potrebbero non essere consentiti per gli Audit Client di KPMG e per le entità agli stessi affiliate o correlate.

© 2024 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.